

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	97
ALLEGATO ( <i>Articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

**DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1194 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 5 luglio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Ricorda che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 20.0100, che prevede la rifusione nel provvedimento in esame delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal

1° maggio 2023, al quale sono stati presentati 118 subemendamenti (*vedi allegato*).

Avverte che alcune proposte subemendative al citato articolo aggiuntivo 20.0100 sono state ritenute irricevibili, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono. Rileva che, con riferimento ai subemendamenti presentati, la Presidenza ha tenuto conto dell'articolato intervento emendativo operato dal Governo nel vaglio di ricevibilità. Non possono in ogni caso ritenersi ricevibili i subemendamenti Mattia 0.20.0100.27, Pavanelli 0.20.0100.29, Vaccari 0.20.0100.60, Centemero 0.20.0100.118 e Appendino 0.20.0100.119, in quanto non connessi con l'emendamento a cui si riferiscono né conseguenti alle misure in esso recate.

Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella giornata di mercoledì 19 luglio ai fini dello svolgimento della discussione generale e che, pertanto, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza saranno discusse le modalità di organizzazione dei lavori per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative da parte del Governo per introdurre altre misure di sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede se gli emendamenti preannunciati dalla rappresentante del Governo prevedono anche risorse aggiuntive in modo da potenziare gli interventi di aiuto.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel far presente che su talune proposte emendative presentate è in corso un'istruttoria al fine di verificare le necessarie coperture finanziarie, ribadisce che quello di

assicurare il massimo sostegno alle popolazioni coinvolte rappresenta un obiettivo largamente condiviso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

## ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 20.0100 DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 20.**

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, dopo le parole: eventi alluvionali aggiungere le seguenti: e franosi.*

**0.20.0100.1.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, aggiungere in fine le parole: in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.*

**0.20.0100.2.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli ulteriori territori di cui al primo periodo sono individuati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati da effettuarsi, all'esito di nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.*

**0.20.0100.3.** Curti, Manzi, Simiani, Vaccari, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Ma-

ria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sino al 30 giugno 2024 con le seguenti: per 3 anni.*

**0.20.0100.4.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 2, premettere le seguenti parole: Entro il 10 agosto 2023,*

**0.20.0100.5.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aggiungere le seguenti: , comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023,*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell'emergenza di cui al presente decreto-legge relative alle procedure*

in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro.

**0.20.0100.6.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

**0.20.0100.7.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) entro tre mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi di cui alla presente lettera può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e per esigenze di tutela paesaggistica, nonché è adottato, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base di una relazione del Dipartimento della Protezione civile,

recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Il medesimo piano di interventi tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata in carica del Commissario ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 20-quinquies. Contestualmente all'adozione del piano generale pluriennale, definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e).

*Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-quinquies », apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire le parole:* con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* con uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni di euro, ripartito in 1000 milioni di euro per l'anno 2023, in 600 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025;

2. *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al Fondo affluiscono altresì le risorse appositamente stanziato dalla legge di bilancio per il finanziamento degli interventi individuati dal piano generale pluriennale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera b).

**0.20.0100.8.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera c), premettere il seguente numero:*

01) provvede al reintegro degli oneri sostenuti per lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anticipate dai comuni a valere sulle proprie disponibilità. A tal fine i comuni inviano specifiche note, vidimate dalle strutture tecnico contabili competenti, nelle quali sono evidenziate le spese sostenute, distinguendole dai sostegni ricevuti a titolo di protezione civile e ripristino da altre amministrazioni;

**0.20.0100.9.** Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera c), aggiungere il seguente numero:*

3-bis) nell'ambito degli interventi di gestione del rischio alluvioni, individua e coordina gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente;

**0.20.0100.10.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera d), sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.*

**0.20.0100.11.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrarri, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera d) sostituire la parola: semestrale con la seguente: bimestrale ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione.*

**0.20.0100.12.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrarri, Bakkali, De Maria, De

Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f-bis) in collaborazione con i Consorzi di Bonifica interessati, assicura l'indirizzo e il monitoraggio della realizzazione di tutti i progetti di miglioramento delle reti di scolo, impianti tecnici, canali e quant'altro inerenti alla difesa idraulica e all'irrigazione già approvati e progettati dai Consorzi di Bonifica stessi nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che verranno finanziati dal presente decreto-legge.

**0.20.0100.13.** Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il sub-commissario può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al commissario di cui al comma 2. Il sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e al quale partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.

**0.20.0100.14.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrarri, Bakkali, De Maria, De Micheli,

Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, nomina subcommissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, individuati nei Presidenti delle regioni medesime.*

**0.20.0100.15.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di contrastare gli effetti della infestazione del Bostrico tipografo (*Ips typographus*) e prevenire la sua propagazione nelle aree dell'Emilia-Romagna di cui al presente decreto-legge, rese vulnerabili dagli eventi alluvionali, il sub commissario per tale regione può adottare le ordinanze di cui all'articolo 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 per la realizzazione delle attività di contrasto al parassita nelle aree dell'Emilia-Romagna.

**0.20.0100.16.** Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quater », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: dai Segretari Generali delle autorità di bacino distrettuale interessate,.*

**0.20.0100.17.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quater », comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

d) nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;

e) nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20-octies.

\* **0.20.0100.18.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

\* **0.20.0100.19.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 6.500 milioni di euro, ripartito in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.*

**0.20.0100.20.** Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso articolo 20-quinquies, comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025.*

*Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, alinea sostituire le parole:*

fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

**0.20.0100.21.** Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025.*

**0.20.0100.22.** Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al Fondo di cui al comma 1 afferiscono complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2023, 600 milioni per l'anno 2024 e 600 milioni per l'anno 2025.

*1-ter.* Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2023 ».

**0.20.0100.23.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono altresì gli avanzi, eventualmente determinatisi a seguito dell'arresto dei prezzi nel comparto energetico, delle risorse rivenienti dal contributo di solidità

di cui ai commi 115 e 116 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**0.20.0100.24.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dei Comuni individuati dall'allegato 1 del presente decreto, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La misura si attua nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e delle corrispondenti proiezioni per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, per i medesimi anni gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

**0.20.0100.25.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 5, sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: all'autorità competente in via ordinaria di cui all'articolo 20-ter, comma 12.*

**0.20.0100.26.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili con-

feriti in fondi comuni d'investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possono essere destinate anche a spese e investimenti connessi a emergenze e calamità per le quali sia stata approvata la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1° agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria e i suoi utili possono essere destinati, oltre che per i fini previsti, compreso quello di abbattimento del debito pubblico, anche alle emergenze determinate da catastrofi e calamità naturali. ».

**0.20.0100.27.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. A valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 nonché sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter può autorizzare l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 5, comma 1, di eventuali incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, per l'anno scolastico 2023/2024, di durata dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche, finalizzati alla continuità didattica e alla tutela del diritto al

proseguimento degli apprendimenti. Per i medesimi fini, in relazione al ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale, nelle medesime istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 2023/2024 potranno essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica. Le risorse a disposizione sono ripartite fra le medesime istituzioni scolastiche, sulla base delle esigenze puntuali rilevate dall'ufficio scolastico regionale.

**0.20.0100.28.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso « Art. 20-quinquies », aggiungere il seguente:*

Art. 20-quinquies.1.

*(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

**0.20.0100.29.** Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.



All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi;

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-octies », comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi.

**0.20.0100.30.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

**0.20.0100.31.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrarri, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: per il rafforzamento locale.

**0.20.0100.32.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20-septies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare

preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.

**0.20.0100.33.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici e ambientali, aggiungere le seguenti: la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali.

**0.20.0100.34.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici ed ambientali, aggiungere le seguenti: adottando obbligatoriamente misure di riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali,.

**0.20.0100.35.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) individua, in collaborazione con le Autorità di Bacino distrettuale, lungo il corso dei fiumi esondati nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, gli interventi per l'ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso lo spostamento degli argini, con la stima dei relativi costi;.

**0.20.0100.36.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 2, aggiungere le parole: e alla redazione finale dell'Attestato di Qualificazione Energetica asseverato.

**0.20.0100.37.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma

3, *alinea*, *sopprimere la parola*: direttamente.

**0.20.0100.38.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), premettere le parole: definitiva messa in sicurezza.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera a):*

a) *sopprimere la parola*: pubbliche;

b) *aggiungere infine le parole*: ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private.

\* **0.20.0100.39.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

\* **0.20.0100.40.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

\* **0.20.0100.41.** Ruffino.

\* **0.20.0100.42.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **0.20.0100.43.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), dopo le parole: riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i terreni e le strutture agricole.*

**0.20.0100.44.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti*

*parole: , compresi i beni mobili e i beni mobili registrati.*

**0.20.0100.45.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) sostituzione di mobili e grandi elettrodomestici distrutti o danneggiati con nuovi beni acquistati e destinati ad arredare unità abitative, comprese le pertinenze;*

**0.20.0100.46.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;*

**0.20.0100.47.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera b), dopo la parola: turistiche aggiungere le seguenti: , ad uso agriturismo.*

**0.20.0100.48.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera f) sostituire le parole: per l'auto-*

noma sistemazione con le seguenti: per il contributo di autonoma sistemazione.

**0.20.0100.49.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:*

*i-bis)* interventi per far fronte alle perdite delle produzioni, anche zootecniche, dei raccolti nei terreni agricoli e produttivi in relazione ai danni effettivamente subiti nonché interventi finalizzati al ripristino dei terreni agricoli e produttivi danneggiati;

*i-ter)* interventi per far fronte agli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residui bellici.

**0.20.0100.50.** Dondi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-sexies, comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* oneri derivanti dalla necessità di ripristinare il regolare esercizio ferroviario anche del settore merci e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati.

**0.20.0100.51.** Cesa.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-sexies, comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* oneri derivanti dalla necessità di ripristinare il regolare esercizio ferroviario e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati.

**0.20.0100.52.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* oneri per la demolizione e ricostruzione di eventuali immobili da delocalizzare, compresa la dismissione delle attività e la rifunzionalizzazione degli immobili nei quali sono ricollocate le attività produttive e le unità abitative, comprensive dello spostamento e riparazione di macchinari ancora funzionanti e dell'acquisto di quelli non più riparabili, del rifacimento di impianti e di ogni altro onere catastale ed urbanistico connesso.

**0.20.0100.53.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, di proprietà privata, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.

**0.20.0100.54.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* In alternativa alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori di cui all'articolo 20-bis e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o

asseverata attestante il danno subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

*5-ter.* Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

*5-quater.* Il credito di imposta di cui al comma 5-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 20-quinquies.

*5-quinquies.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-quater. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

**0.20.0100.55.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

**0.20.0100.56.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

**0.20.0100.57.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

**0.20.0100.58.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati sugli immobili ubicati nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

**0.20.0100.59.** Rosato, Ruffino.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », aggiungere infine il seguente comma:*

7-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa sia ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna, e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da

alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La regione competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**0.20.0100.60.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **0.20.0100.61.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

\* **0.20.0100.62.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

\* **0.20.0100.63.** Ruffino.

\* **0.20.0100.64.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati ricadenti nei Comuni colpiti dall'alluvione si applicano anche le procedure previste all'articolo 1 dell'Ordinanza del capo della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.*

\*\* **0.20.0100.65.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\*\* **0.20.0100.66.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Latini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per*

l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati ricadenti nei territori dei Comuni colpiti dall'alluvione indicati nell'allegato 1, si applicano anche le procedure previste all'articolo 1 dell'Ordinanza del capo della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.

**0.20.0100.67.** Milani.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.

**0.20.0100.68.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili, o loro porzioni, non siano stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio, salvo che alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 siano pendenti ovvero siano stati conseguiti i necessari titoli in sanatoria o siano presentate, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo, le relative istanze di sanatoria. La verifica dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento.

\* **0.20.0100.69.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Latini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini.

\* **0.20.0100.70.** Milani.

\* **0.20.0100.71.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-septies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e dalle condizioni di rischio connesse, i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.

**0.20.0100.72.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, sostituire il comma 8, con il seguente:* Per il finanziamento delle attività svolte dai Comuni ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies. Al relativo riparto si provvede con provvedimento del Commissario straordinario, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Città.

*Conseguentemente, al capoverso Art. 20-quinquies, al comma 1, sostituire le parole:* 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* 1.600 milioni di euro, ripartito in 800 milioni di euro per l'anno 2023, in 500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro per l'anno 2025.

**0.20.0100.73.** Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, comma 8, sostituire le parole da: dagli articoli fino alla fine del comma con le seguenti: dal presente decreto sulla base delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 20-quinquies.

**0.20.0100.74.** Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 8 sopprimere le parole: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **0.20.0100.75.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

\* **0.20.0100.76.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

\* **0.20.0100.77.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, alinea, dopo le parole: per interventi di aggiungere le seguenti: delocalizzazione,.

**0.20.0100.79.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, alinea, sostituire le parole: ripristino e riparazione con le seguenti: ripristino, riparazione e nuova costruzione, quest'ultima relativa solo alle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

**0.20.0100.80.** Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Sacconi Jotti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la

prima infanzia, aggiungere le seguenti: del patrimonio di immobili appartenenti all'edilizia residenziale pubblica,.

\* **0.20.0100.81.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

\* **0.20.0100.82.** Manes.

\* **0.20.0100.83.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

\* **0.20.0100.84.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo la parola: infanzia inserire le seguenti: degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica,.

**0.20.0100.85.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili demaniali, aggiungere le seguenti: , degli immobili adibiti a istituti penitenziari,.

**0.20.0100.86.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: , finanziando in via preferenziale progetti che prevedono anche la realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile, verificata la loro effettiva coerenza con le specificità urbanistiche dei luoghi;.

**0.20.0100.87.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, al comma 1 lettera b), dopo le parole: e per l'irrigazione aggiungere le seguenti: realizzazione dei progetti di miglioramento delle reti di scolo, impianti tecnici, canali e quant'altro per la

difesa idraulica e per l'irrigazione, già approvati e progettati dai Consorzi di Bonifica nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

**0.20.0100.88.** Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Sacconi Jotti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera c), dopo le parole: e delle biblioteche, aggiungere le seguenti: comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario,.*

**0.20.0100.89.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, lettera c), dopo le parole: ed infrastrutture, aggiungere le seguenti: e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica,.*

**0.20.0100.90.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 2, lettera e) dopo le parole: infrastrutture stradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale e al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.*

*Conseguentemente, al capoverso Art. 20-novies:*

*1. al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;*

*2. dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis).*

**0.20.0100.91.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrarri, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.*

**0.20.0100.92.** Bonelli, Zanella.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con priorità per gli interventi di forestazione urbana diffusa, di rinaturalizzazione del suolo e degli ambienti fluviali, di implementazione delle aree verdi urbane e dei corridoi ecologici, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo.*

**0.20.0100.93.** L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.



All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora la programmazione dei beni culturali preveda la costruzione e l'allestimento di nuovi archivi e biblioteche, al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'autorizzazione per la loro realizzazione è rilasciata acquisito il parere delle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dei Vigili del fuoco.

**0.20.0100.94.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

**0.20.0100.95.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, al comma 6, sostituire le parole: progetti esecutivi con le seguenti: progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al comma 8, sostituire le parole: progetti esecutivi con le seguenti: progetti di fattibilità tecnica ed economica.

**0.20.0100.96.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 7, dopo le parole: nonché le spese inserire le seguenti: per i lavori già avviati alla data del 6 luglio 2023 e.

**0.20.0100.97.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 10, sostituire le parole: , e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di *con le seguenti*: e senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore finalizzate allo;

Conseguentemente al medesimo comma 10 dopo le parole: nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-bis inserire le seguenti: si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche ai fini delle ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del presente decreto.

\* **0.20.0100.98.** Milani.

\* **0.20.0100.99.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », sopprimere il comma 11.

**0.20.0100.100.** Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, lettera a), dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e gli enti locali.

**0.20.0100.101.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) i Consorzi di bonifica;

**0.20.0100.102.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli,

Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) I comuni e le relative unioni.*

\* **0.20.0100.103.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

\* **0.20.0100.104.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

\* **0.20.0100.105.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

\* **0.20.0100.106.** Ruffino.

\* **0.20.0100.107.** Manes.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1 sopprimere le lettere b), c), d), f).*

*Conseguentemente al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo con le seguenti: a valere sulle risorse della contabilità speciale del commissario. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede al trasferimento delle relative risorse finanziarie.*

**0.20.0100.109.** Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai Comuni o agli altri enti locali interessati con le seguenti: ai Comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali;*

*Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero gli enti di governo degli ambiti terri-*

*toriali ottimali territorialmente competenti.*

**0.20.0100.110.** Zinzi, Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, sostituire le parole: può individuare con la seguente: individua.*

**0.20.0100.111.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso «Art. 20-novies», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: autorizzazione del con le seguenti: comunicazione al;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: sulla base.*

**0.20.0100.112.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: tali materiali fino alla fine della lettera.*

**0.20.0100.113.** Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2, lettera e), dopo la parola: venduti inserire le seguenti: mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

**0.20.0100.114.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da essi*

incaricate con le seguenti: da essi appositamente incaricate per il servizio.

**0.20.0100.115.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

**0.20.0100.116.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.

*Conseguentemente, al capoverso Art. 20-quinquies, comma 1, sostituire le parole:* con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* con uno stanziamento complessivo di 1.100 milioni di euro, ripartito in 700 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 100 milioni di euro per l'anno 2025.

**0.20.0100.117.** Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-decies inserire il seguente:*

Art. 20-decies.1.

*(Governance del servizio idrico integrato)*

1. Ai fini del conseguimento delle condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di

Coesione 2021-2027 in coerenza con gli obiettivi della Riforma 4.2 del PNRR, le gestioni del servizio affidate dai Comuni nel rispetto delle forme previste dalla ordinamento europeo che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le possibili forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico di cui al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dell'efficiamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

**0.20.0100.118.** Centemero.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-undecies, inserire il seguente:*

Art. 20-undecies.1.

*(Fondo mutua assistenza e calamità naturali e misure in favore delle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo denominato « Fondo mutua assistenza e calamità naturali » (FMACN), con una dotazione di 5 milioni di euro nell'anno 2023, destinato alle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche, finalizzato a incentivare la stipula di contratti assicurativi in materia di copertura assistenziale circa il mancato guadagno in caso di gravi malattie o incidenti e di copertura verso il danno emergente ed il lucro cessante derivante da calamità naturali ed altri eventi anomali che avvengono in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri

di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento di cui al medesimo comma 1, contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche nei territori di cui all'articolo 20-*bis* per comprovati danni diretti derivanti dall'evento calamitoso, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 4, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

**0.20.0100.119.** Appendino, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-undecies aggiungere il seguente:*

*Art. 20-duodecies.*

*(Disposizioni a sostegno delle istituzioni scolastiche)*

1. Per garantire la continuità didattica, la tutela del diritto al proseguimento degli apprendimenti, il ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale colpite dagli eventi alluvionali:

a) possono essere attivati, nell'anno scolastico 2023/2024, eventuali incarichi

temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche;

b) possono essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica;

c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può derogare motivatamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I-quinquies con il seguente: Recupero della capacità produttiva e della piena funzionalità scolastica.*

**0.20.0100.120.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:*

*CAPO I-bis.*

**PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ**

*Art. 20-bis*

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*undecies* disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*undecies* possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricom-

presi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

#### Art. 20-*ter*.

*(Commissario straordinario alla ricostruzione)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e

continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.

3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione

di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 50.000.

6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della

struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies con gli interventi di rispettiva competenza;

b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e);

c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e):

1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, anche di interesse turistico;

d) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragione-gia generale dello Stato;

e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle stesse funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostru-

zione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinqüies*, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Art. 20-*quater*.

*(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-*bis*. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Art. 20-*quinqüies*.

*(Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.

3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 2, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispetti-



vamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 di euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

4. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 20-bis.

5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 12, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

7. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

CAPO I-ter.

## MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

### SEZIONE I

#### RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Art. 20-sexies.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

*b)* definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

*c)* individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

*d)* individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

*e)* definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

*f)* stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici di cui all'articolo 20-*bis* nei territori di cui al medesimo articolo 20-*bis*:

*a)* riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

*b)* gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

*c)* danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

*d)* danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

*e)* danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

*f)* oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali

sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'ina-

dempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.

5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 20-*septies*.

*(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)*

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato,

senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

3. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto,

procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di

titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

8. I Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## SEZIONE II

### RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

#### Art. 20-*octies*.

#### (Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 20-*bis* ed in particolare:

*a)* degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

*b)* delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

*c)* degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

*d)* degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:

*a)* un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

*b)* un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

*c)* un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;

*d)* un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure

i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera *b*), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c*), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV,

di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri

nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

#### Art. 20-*novies*.

(*Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali*)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-*octies*, i soggetti attuatori sono:

- a) le Regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-*octies* e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso ente locale titolare.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-*octies*, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2 lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.



5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e*), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter* può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

#### CAPO I-*quater*.

### MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

#### Art. 20-*decies*.

*(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)*

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *e*), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto degli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto pre-

visto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

*a)* fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

*b)* individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

*c)* assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*;

*d)* operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

*e)* limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto

sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi

omogenei di rifiuti (R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dall'evento calamitoso di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05\* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il

campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO I-quinquies.

### RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20-undecies.

*(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023)*

1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

#### Conseguentemente:

a) dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 2  
(Articolo 4, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro
Ministero dell'università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	<b>Totale Ministero dell'università e della ricerca</b>					<b>15.000.000</b>
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340
	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.131
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	<b>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>					<b>235.465.793</b>
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
<b>Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b>					<b>5.000.000</b>	

<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000
	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.431
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670
	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese	6.809.396
	<b>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</b>					
<b>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	<b>30.204.196</b>
	<b>Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>					
<b>Ministero dell'istruzione e del merito</b>	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	<b>Totale Ministero dell'istruzione e del merito</b>					

<b>Ministero dell'interno</b>	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.272.291
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406.736
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	53.903.840
	4.2	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	50.938.141
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.840.000
	<b>Totale Ministero dell'interno</b>					
<b>Ministero della giustizia</b>	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929
<b>Totale Ministero della giustizia</b>						<b>68.598.362</b>
<b>Ministero della difesa</b>	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
<b>Totale Ministero della difesa</b>						<b>33.000.000</b>
<b>Ministero della cultura</b>	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.680
<b>Totale Ministero della cultura</b>						<b>3.496.680</b>

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	<b>Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</b>					<b>100.037.227</b>
<b>Totale complessivo</b>						<b>1.391.503.011</b>

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante «*Disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*»,

è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88.

**20.0100.** Il Governo.